

## **Sentenza n. 69 depositata il 15 marzo 2022**

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32** (disposizione collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), **art. n. 29, comma 3**

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria n.32 del 2020

E' stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale l'art. 29, terzo comma, della legge della Regione Liguria n.32 del 2020 che inserisce all'art. 34 della l.r. n. 29 del 1994 (recante le norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) i commi 1-ter e 1-quater.

Il comma 1-ter, fornisce una definizione interpretativa del concetto di "arco temporale massimo" di cacciabilità" inteso come numero massimo dei giorni nei quali è consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il comma 1 -quater, prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una specie animale sospende il decorso dell'arco temporale, come definito dal comma 1-ter.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, il concetto di "arco temporale massimo" è interpretato dalla disposizione regionale come mero numero dei giorni di durata, contrastando così con l'art. 18 della l. n. 157 del 1992, che, invece, individua l'arco temporale massimo come un intervallo temporale tra una data di inizio e una data di fine per cacciare, attività che rimane vietata, senza eccezioni, per il restante periodo dell'anno, senza possibilità alcuna di dilatazione della durata della stagione venatoria per recuperare eventuali giorni persi per divieti temporanei.

Per il ricorrente, i due commi, introdotti dall'art. 29 della l.r. n. 32 del 2020, autorizzando l'estensione della stagione venatoria, contrastano anche con i principi di conservazione degli uccelli selvatici espressi dalla direttiva 2009/147/CE e abbassano il livello di difesa ambientale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Inoltre, la lesione della legittimità costituzionale sarebbe determinata anche dalla mancata previsione, nella legge regionale, dell'obbligo di acquisizione del parere dell'Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS) - ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - per modificare i termini del suddetto arco temporale.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla Regione Liguria per difetto di motivazione sono state rigettate dalla Corte Costituzionale che ha invece ritenuto chiara la denuncia che il ricorrente solleva verso le disposizioni regionali impugnate, giudicate idonee ad estendere il numero dei giorni dell'attività venatoria e a ledere anche il principio di conservazione delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CE.

Entrando nel merito, la Corte, ha riaffermato (sentenza n.113 del 2021) che "*se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all'intera stagione venatoria*", stabilita con legge dello Stato (L. n. 127 del 1992) nell'intervallo di tempo che reca la data iniziale, 1° settembre, e la data finale, 31 gennaio.

La previsione di consentire l'esercizio dell'attività venatoria, limitandola entro un arco temporale massimo, ha per ratio l'esigenza di tutela delle stagioni di riproduzione della fauna selvatica, conseguentemente *“l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria.”*

L'esigenza di tutela, sopra richiamata, comporta, inoltre, nel riparto delle competenze tra Stato e Regione, *“l'attrazione della disciplina dei termini per l'attività venatoria di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale”*, per meglio conseguire la salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e, allo stesso tempo, consentire l'esercizio dell'attività venatoria, vincolando il legislatore regionale a non *“derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale”*.

Per questi motivi la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. **29, comma 3**, della legge della Regione Liguria n. 32 del 2020.